Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 7 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 170 DEL 7 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1962, n. 667.

Determinazione delle aliquote intermedie per l'imposta complementare sul reddito, in applicazione della legge 13 aprile 1962, n. 209.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 668.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti delle aziende di credito con più di 100 dipendenti e delle aziende finanziarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 669.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese idrotermali dei comuni di Abano-Terme e Montegrotto-Terme.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 670.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti delle provincie di Ancona e Macerata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 671.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Alessandria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 672.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 673.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Cagliari e della città di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 674.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese che fabbricano articoli di vetro a soffio ed a macchina della provincia di Venezia.

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 675.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai lavori di trebbiatura di cereali e semi da prato per conto terzi nella provincia di Verona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 676.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese farmaceutiche municipalizzate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 677.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Novara e delle zone del Verbano, Cusio e Ossola.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 678.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di manichini ed attrezzi per vetrina della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 679.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Varese.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961, n. 1843.

Modifiche alla tabella « C » allegata al regolamento 29 aprile 1957, n. 972, per gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1955, n. 1440;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella « C » allegata al regolamento 29 aprile 1957, n. 972, concernente gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, è modificata come segue:

1) ai titoli di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue e letterature straniere (classe V, VI, VII, VIII, IX e X) sono aggiunte: le lauree in lingue e letterature straniere rilasciate dalle Facoltà di economia e commercio; le lauree in lingue e letterature straniere moderne rilasciate dalle Facoltà di lettere e filosofia;

2) ai titoli di ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento del disegno (classe XLIX) è aggiunta la laurea in architettura;

3) ai titoli di ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche del tipo agrario (classe XLVIII) è aggiunta la laurea in medicina veterinaria;

4) alle classi di esami per l'abilitazione all'insegnamento delle lingue e letterature straniere (classi V, VI, VII, VIII, IX e X) è aggiunta la classe di esame X-*bis* per l'abilitazione all'insegnamento della lingua e letteratura portoghese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 18. — VILLA

LEGGE 4 giugno 1962, n. 659.
Imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indipendentemente da quanto disposto con gli articoli 14 e seguenti del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulle merci temporaneamente importate è dovuto, al momento della loro nazionalizzazione, un interesse suppletivo di mora in ragione del 3 per cento per semestre, da liquidarsi sull'ammontare dei diritti di confine e dell'imposta generale sull'entrata dovuti nel momento in cui fu effettuata la importazione temporanea, per il tempo trascorso dal giorno dell'avvenuta importazione temporanea a quello della nazionalizzazione.

Per la liquidazione dell'interesse di cui al precedente comma, il semestre iniziato è computato per intero.

Art. 2.

L'interesse suppletivo di mora di cui all'articolo precedente è dovuto anche nei casi di nazionalizzazione di merci ammesse alla temporanea importazione o di prodotti da esse ottenuti, previsti dagli articoli 16, 18 e 19 del citato regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 3.

L'interesse suppletivo di mora di cui al precedente articolo 1 non si applica nei casi in cui la nazionalizzazione delle merci avvenga in esenzione totale o parziale da diritti doganali.

Art. 4.

Per le temporanee importazioni, effettuate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo alla data predetta.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 660.
Erezione in ente morale della Fondazione « Marziali Cesare e Cruciani Elvira (Casa di riposo per vecchi - Asilo infantile) », con sede in Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno).

N. 660. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Marziali Cesare e Cruciani Elvira (Casa di riposo per vecchi - Asilo infantile) », con sede in Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) viene eretta in ente morale e ne è approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 661.
Estinzione della Fondazione « Civico ospedale Marcello e Olimpia Chizzolini », con sede in Campitello, frazione del comune di Marcaria (Mantova).

N. 661. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Civico ospedale Marcello e Olimpia Chizzolini », con sede in Campitello, frazione del comune di Marcaria (Mantova), viene estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 662.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « A. Meucci » di Carpi.

N. 662. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « A. Meucci » di Carpi, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1962, n. 663.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Maria in Montealbano del comune di Sassocorvaro con la parrocchia di San Donato in Taviglione dello stesso Comune (Pesaro-Urbino).

N. 663. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 1° gennaio 1962, col quale viene disposta l'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Maria in Montealbano del comune di Sassocorvaro con la parrocchia di San Donato in Taviglione dello stesso Comune (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1962, n. 664.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede parrocchiale di Maria SS.ma Addolorata dalla Chiesa delle SS. Felicita e Bonosa in via Tirso - Roma, nella nuova Chiesa di S. Maria della Mercede e S. Adriano M. in viale Regina Margherita, 66, in Roma, col nuovo titolo di S. Maria della Mercede e S. Adriano M.

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 2 marzo 1958, relativo al trasferimento di sede della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata dalla Chiesa delle SS. Felicita e Bonosa in via Tirso Roma, nella nuova Chiesa di S. Maria della Mercede e S. Adriano M. in viale Regina Margherita, 66, Roma, cambiando il titolo in S. Maria della Mercede e S. Adriano M.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1962, n. 665.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera nel comune di Pratola Peligna (L'Aquila).

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 1° novembre 1961, integrato con dichiarazione del 2 febbraio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera nel comune di Pratola Peligna (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 666.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco d'Assisi, sita nel comune di Mistretta (Messina).

N. 666. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco d'Assisi, sita nel comune di Mistretta (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1962.

Istituzione di una Agenzia consolare in Cochin (India) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Bombay.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria con regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari, e successive modificazioni;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Cochin (India) alle dipendenze del Consolato di I categoria in Bombay.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1962

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1962
Registro n. 171 *Esteri, foglio n.* 217. — BAGNOLI

(3803)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale « C. Montanari » di Verona ad accettare una donazione per l'istituzione del premio di studio « Prof.ssa Paola Banfichi Ferrari ».

Con decreto del prefetto della provincia di Verona 9 febbraio 1962 col quale la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « C. Montanari » di Verona è autorizzata ad accettare una donazione costituita da cartelle al 5 % del Credito fondiario delle Venezie per un valore nominale di L. 250.000, per l'istituzione del premio di studio « Prof.ssa Paola Banfichi Ferrari ».

All'Ufficio del Bollettino ufficiale si trasmettono, con preghiera di pubblicazione, una copia del predetto decreto e del regolamento del premio di cui trattasi approvato dal provveditore agli studi di Verona.

(3795)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 maggio 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia), sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1962.

(3789)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 maggio 1962, i poteri conferiti al dottor prof. Gennaro Torre, commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 novembre 1962.

(3792)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di parte di terreno (mq. 3.350) dell'ex batteria « Regina » di Gaeta.

Con decreto interministeriale n. 231 dell'11 gennaio 1962, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di parte di terreno (mq. 3.350) dell'ex batteria « Regina » di Gaeta.

(3809)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo denominato « Monferrite Cava Extra » oppure « M.C. Extra »

L'esplosivo da mina denominato « Monferrite Cava Extra » oppure « M.C Extra », fabbricato dalla Società Esplosivo Monferrato nel proprio stabilimento di Murisengo (Alessandria), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come impiegabile soltanto per lavori a cielo aperto ed è iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B*, dello allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3781)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 6 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	573,35	574,70	574,75	574,80	572,78	574,41	574,42	574,30	574,40	574,50
Fr. Sv.	143,78	143,82	143,84	143,83	143,82	143,82	143,825	143,80	143,82	143,82
Kr. D.	90,06	89,94	89,93	89,94	89,90	89,94	89,94	90 —	89,94	89,90
Kr. N.	86,98	86,94	86,95	86,95	86,95	86,94	86,96	87 —	86,95	86,95
Kr. Sv.	120,65	120,65	120,68	120,66	120,65	120,66	120,675	120,70	120,66	120,65
Fol.	172,75	172,75	172,755	172,76	172,72	172,75	172,80	172,70	172,75	172,75
Fr. B.	12,47	12,475	12,485	12,483	12,4725	12,48	12,4825	12,48	12,47	12,48
Fr Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,67	126,66	126,665	126,66	126,66	126,65	126,65	126,66
Lst.	1742,55	1742,30	1742,75	1742,25	1742 —	1742,40	1742,35	1742,40	1742,45	1742,40
Dm. occ.	155,49	155,81	155,85	155,87	155,80	155,62	155,84	155,60	155,63	155,82
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,05375	24,045	24,05	24,055	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,74	21,73	21,75	21,735	21,75	21,73	21,7325	21,74	21,73	21,73

Media dei titoli del 6 luglio 1962

Rendita 5 % 1935	103,10
Redimibile 3,50 % 1934	97,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	574,61
1 Franco svizzero	143,827
1 Corona danese	89,94
1 Corona norvegese	86,955
1 Corona svedese	120,667
1 Fiorino olandese	172,78
1 Franco belga	12,483
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1742,30
1 Marco germanico	155,855
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,734

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Venezia;

Letta la nota 28 maggio 1962, n. 773, del Presidente della Corte di appello, con la quale si comunica che il componente effettivo Trabucchi prof. Alberto ha chiesto di essere esonerato dall'incarico perchè impegnato all'estero per incarichi giudiziari, e si propone, in sostituzione, il prof. Giuseppe Zuccalà, ordinario di diritto penale presso l'Università di Ferrara ed incaricato di procedura penale presso l'Università di Padova (coeff. 700);

Decreta:

Il prof. Giuseppe Zuccalà, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Ferrara ed incaricato di procedura penale presso la consorella di Padova, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Venezia, in sostituzione del prof. Alberto Trabucchi.

Roma, addì 12 giugno 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Registro n. 89 Grazia e giustizia, foglio n. 247. — Bovio

(3820)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a cinquecento posti di allievo vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, recante nuove norme sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sullo stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Accertato che nell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attualmente disponibili cinquecento posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a cinquecento posti di allievo vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 13 maggio 1961, n. 469, ripartiti come segue:

1) n. 23 posti per aggiustore meccanico;
2) n. 100 posti per autista con patente *D*, *E* ed *F*;
3) n. 17 posti per balestraro;
4) n. 22 posti per battilamiera;
5) n. 15 posti per carpentiere in legno;
6) n. 23 posti per elettrauto;
7) n. 15 posti per fabbro;
8) n. 25 posti per falegname;
9) n. 75 posti per motorista riparatore;
10) n. 30 posti per muratore;
11) n. 20 posti per radiatorista;
12) n. 20 posti per saldatore (autogeno elettrico);
13) n. 23 posti per tornitore e fresatore;
14) n. 22 posti per verniciatore;
15) n. 17 posti per elettricista;
16) n. 10 posti per radioriparatore;
17) n. 8 posti per disegnatore;
18) n. 15 posti per idraulico;
19) n. 10 posti per tappezziere;
20) n. 10 posti per imbianchino.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la licenza di scuola elementare;

2) l'età che non deve essere inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 28.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 25 anni è elevato ad anni 28:

per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali anche se in servizio di prova o che siano salariati;

per i cittadini deportati dal nemico durante l'ultima guerra; per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i profughi;

per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

per i mutilati ed invalidi per servizio;

per i capi di famiglie numerose;

II) il limite massimo di 25 anni è, altresì, elevato:

a) di 2 anni, nei confronti degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di 1 anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino gli anni 28.

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,80;

5) la piena incondizionata idoneità psicofisica, anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi collaterali.

I requisiti di cui ai numeri 4 e 5 saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti, inoltre, verranno sottoposti ad un esame psicotecnico inteso ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, nonchè appartenenza a famiglia avente gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia;

8) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel presente bando.

Gli aspiranti non potranno concorrere per più di uno fra i mestieri di cui al precedente art. 1.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico ed i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria e dalla rafferma nelle forze armate dello Stato in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatto su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti e i salariati delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli Uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 25° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

la specialità di mestiere per la quale intende concorrere;

il possesso almeno della patente di tipo *D*, *E* od *F* con la specifica indicazione degli estremi del rilascio (numero e data), per coloro che concorrono a posti di autista;

gli eventuali servizi prestati come impiegati o salariati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine, gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-ter, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale di servizio del quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 100.

I candidati orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco dovranno documentare tale loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal predetto Istituto.

Gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco che hanno provveduto alla loro restituzione all'Esercito per fine ferma che attesti tale loro qualifica; i vigili volontari dovranno presentare una attestazione dei Comandi provinciali di appartenenza.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per ciascuna specialità di mestiere è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non abbia superato il 25° anno di età.

I concorrenti i quali pure avendo superato il 25° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 3 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali o di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo:

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200;

5) copia del foglio matricolare con marca da bollo da L. 200 per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) titolo di studio originale in bollo o copia autenticata su carta bollata da L. 200;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione;

8) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato eserciti il mestiere per il quale ha concorso.

Per coloro che sono in servizio in qualità di vigile volontario temporaneo, il certificato di cui sopra dovrà essere rilasciato dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o salariati in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7 dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 22 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I titolo I capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, in quanto compatibili.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo;

b) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

c) in una prova orale, sulle seguenti materie:

1) aritmetica e geometria: le quattro operazioni. Nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici;

2) tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;

d) in una prova ginnico-sportiva concernente la esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) tessera di riconoscimento rilasciata agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con successivo decreto saranno fissate la data e le sedi per la prova scritta di esame.

Art. 12.

Le prove pratiche, orali e ginniche saranno effettuate presso le Scuole centrali antincendi.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Le votazioni delle singole prove saranno ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alle prove pratica, orale e ginnica dovranno aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria dovranno riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 13.

Con decreto del Ministro dell'interno sarà approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi vigili permanenti e comandati a frequentare presso le Scuole centrali antincendi un corso a carattere militare teorico-pratico di addestramento professionale della durata di almeno sei mesi, al termine del quale se giudicati idonei, conseguiranno la nomina a vigile permanente e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso.

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei verranno esonerati dal servizio.

Il Ministro dell'interno potrà disporre che tali allievi siano ammessi a ripetere il successivo corso, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, saranno esonerati dal servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: Bisori

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1962
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 325

(3818)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.